

Abbiategrasso, 03 febbraio 2020

**SPETT.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ABBIETEGRASSO**

Oggetto: **Osservazione n. 1, ai sensi dell'art. 14, comma 3, L.R. 12/2005, al Piano Attuativo delle aree comprese tra Viale Papa Paolo VI, viale Giotto e la ferrovia, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 18 dicembre 2019.**

Violazione dell'art. 21, comma 5 delle Nta del Piano delle Regole per errata e falsa applicazione; violazione dell'art. 7, Legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione.

A pag. 3 dell'Elaborato 01 "Relazione illustrativa del progetto urbanistico", allegato e parte integrante della DGC 171/2019, si riconosce che il progetto, in assenza di piano-progetto "viene presentato dalla proprietà in virtù del diritto previsto dall'art. 21 comma 5 delle vigenti Regole del Piano del P.G.T.."

Si tratta di un'errata applicazione della norma richiamata, la quale, in assenza del piano-progetto, non sottrae l'Amministrazione Comunale all'obbligo "di far valere le proprie volontà, ispirate al più generale disegno complessivo dell'ambito in sede di valutazione e negoziazione del progetto di piano attuativo" (art. 21, comma 5, Nta del Piano delle Regole).

L'esercizio della volontà comunale presuppone che vi sia quel "più generale disegno complessivo dell'ambito", al quale deve rapportarsi la proposta, cosicché se essa manchi, come è mancato nel caso in questione il disegno complessivo dell'intero ATS 2, non è tanto che viene tutelato il diritto del privato all'edificazione, quanto che viene conculcato il diritto della città a vedere pianificata, secondo un disegno organico complessivo, quella sua parte, elevata dalla disciplina urbanistica del PGT al rango di strategica. Altresì è conculcato il diritto dei proprietari delle altre aree interne all'ambito ad avere un indirizzo di governo che, riguardando complessivamente l'intero ATS 2, tuteli anche loro, attraverso regole che disciplinano ordinatamente la trasformazione delle loro aree e il rapporto sia con le altre interne sia con la parte esterna, quindi con la città.

Il non aver previsto l'indirizzo complessivo per l'intero ATS 2, che si pone in alternativa al piano progetto, pur sempre previsto dall'art. 21 delle Nta del Piano delle Regole, configura la violazione del comma 5 dell'art. 21 medesimo, sia per la sua errata applicazione sia per l'evidente travisamento in diritto del comma 5.



Partito Democratico

CIRCOLO DI ABBIEGRASSO e
CASSINETTA DI LUGAGNANO

Detta omissione concretizza anche l'autonomo vizio del procedimento per l'omessa comunicazione di avvio dello stesso (art. 7, legge 241/1990) da inviare – anche nella materia pianificatoria – a tutti gli interessati, proprietari di aree dell'ATS 2, da puntuali decisioni urbanistiche, come lo sono per l'appunto quelle che attengono alla disciplina dell'ATS 2.

In accoglimento dell'osservazione sopra formulata, **al fine di non creare grave danno alla città e alla cittadinanza, nonché agli altri proprietari dell'ambito, si chiede che, in autotutela, l'Amministrazione Comunale, proceda alla revoca della DGC n. 171/2019 e all'assunzione di responsabilità nel dichiarare pubblicamente una visione complessiva dell'area in rapporto allo sviluppo della città, attivando il processo di redazione del piano-progetto, conformemente all'art. 21 delle Nta del Piano delle Regole.**

Andrea Gillerio

Partito Democratico di Abbiategrosso e Cassinetta di Lugagnano
Segretario